UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 7

Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato

Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui del capitolo 7851, e in conto residui dei capitoli 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1995, non più in vigore dal 29 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in-1995/art-7-mantenimento-di-somme-nel-bilancio-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it